

ed è facile il vederlo, a quali e quanto pessime conseguenze condurrebbe un tale sistema.

Io pertanto accetto pienamente l'articolo primo quale è proposto dal Ministero, e respingo l'aggiunta della Commissione.

PRESIDENTE. Dopo il deputato Tola, sarebbe iscritto il deputato Salmour; ma se egli intende parlare sul suo emendamento sarebbe meglio far precedere la discussione sulla questione ora sollevata dal deputato Tola, e darei la parola al signor relatore.

SALMOUR. Parlerò dopo.

ASTENGO, relatore. L'onorevole deputato Tola, mentre accetta l'articolo primo del progetto ministeriale, rigetta la aggiunta che vi fece la Commissione.

A suo dire, quest'aggiunta è illogica nei suoi principii, è pericolosa nelle sue conseguenze. Io credo invece che sia logica nel suo principio e non sia pericolosa nelle sue conseguenze.

È logica nel suo principio, imperocchè il presente progetto è fondato su questa grande teoria, che non si debbe mettere in accusa colui che non apparisce reo nell'istruzione preparatoria, e che colui che apparisce reo non si metta in accusa per un reato più grave di quello del quale apparisce colpevole.

Quando un minore di anni 14 agi con discernimento, se il fatto da lui commesso, considerato in astratto, è un crimine, vuole la legge che sia punito con semplici pene correzionali. Quindi in questo caso deve essere rinviato, giusta il progetto del Ministero, al tribunale di prima cognizione, che è competente per applicare tutte le pene correzionali. Quando invece ha agito senza discernimento, la legge statuisce che non sarà soggetto ad alcuna pena (art. 93 del Codice penale).

Ora io domando se vi sia reato quando non vi può essere pena. E siccome la Camera di consiglio e la Sezione d'accusa sono incaricate di verificare se esista o non esista reato, debbono per logica conseguenza dichiarare non farsi luogo a procedimento ogniqualvolta riconoscano che il minore di 14 anni agi senza discernimento.

Lo scopo del procedimento è l'applicazione della pena pel caso di reità; è quindi senza scopo il procedimento quando già si sa *a priori* che niuna pena potrà essere inflitta.

A qual pro inviare dinanzi al tribunale di prima cognizione un fanciullo che agi senza discernimento, mentre d'altra parte si può dichiarare dalle Camere di consiglio e dalle sezioni d'accusa, che non si fa luogo a procedimento contro un maggiore di età, allorquando dietro le sole risultanze dell'istruzione preparatoria il fatto non comparisce reato, o più non è punibile per effetto della prescrizione, o non risultano indizi sufficienti di reità a carico dell'imputato? Adunque l'aggiunta proposta dalla Commissione è una conseguenza logica del principio fondamentale del presente progetto.

L'onorevole deputato Tola ha confuso il primo periodo del procedimento che conduce all'accusa, col secondo periodo che tiene dietro all'accusa.

È verissimo che quando si tratta di giudicare un individuo posto in istato di accusa, tutte le prove di reità o di innocenza debbano ricavarci dal pubblico dibattimento; ma quando si tratta di vedere se uno debba, o no, essere messo in accusa, vuole la legge che gli indizi della sua reità si ricavano dalla processura scritta.

Quindi ogni qualvolta ci troveremo nel periodo dell'istruzione preparatoria, e si tratterà di vedere se un minore di anni sedici si debba o no rinviare al tribunale competente

per essere giudicato e punito, gli indizi del di lui discernimento dovranno ricavarci da tutti gli elementi di cui si può comporre il procedimento scritto.

L'onorevole preopinante ravvisa pericolosa l'aggiunta proposta dalla Commissione; ma io che ho fiducia nell'ordine giudiziario non posso concorrere nel di lui sentimento.

Quando la legge non permette alla sezione d'accusa e alla Camera di consiglio di dichiarare non farsi luogo a procedimento contro il minore di anni sedici, salvo che abbia questo mancato discernimento, io non posso supporre che ribellandosi alla legge vogliano esse dichiarare che non vi è luogo a procedimento, sebbene risulti che quel minore agi con discernimento.

E se non abuseranno di questa facoltà, se giudicheranno rettamente conformandosi alla legge, come ne hanno lo stretto dovere, vede allora l'onorevole Tola che nessuna sinistra conseguenza potrà derivarne. Per contro deriveranno conseguenze sinistre dal sistema di sottoporre a formale procedimento i minori d'anni sedici che hanno agito senza discernimento; e quanto gravi siano cotali conseguenze ce lo ha assai bene dichiarato l'onorevole deputato Salmour.

Teme finalmente l'onorevole Tola che sorga taluno nella Camera a proporre di ampliare l'aggiunta della Commissione estendendola ai maggiori che per causa di demenza abbiano essi mancato di discernimento.

Se vi fosse un fondato dubbio sopra a tal punto, vale a dire se si potesse credere che, secondo l'attuale Codice di procedura criminale, la Camera di consiglio e la sezione di accusa non possano dichiarare non farsi luogo a procedimento contro un maggiore di età il quale abbia agito senza discernimento, e perciò non sia soggetto ad alcuna pena, io, per mia parte, non avrei difficoltà ad accettare un'altra aggiunta che sciogliesse un tale dubbio, e credo che gli altri membri della Commissione saranno dello stesso avviso, in quanto che tale nuova aggiunta sarebbe conseguenza logica del principio fondamentale del presente progetto.

Se la Commissione si è occupata dei soli minori di anni sedici, ciò fu perchè il primo articolo del progetto ministeriale provvede unicamente a detti minori, e perchè a loro riguardo una decisione della Corte suprema avrebbe stabilito che le Camere di consiglio e le sezioni di accusa non possono dichiarare non farsi luogo a procedimento per mancanza di discernimento.

TOLA. Gli argomenti addotti dal signor relatore si possono ridurre ad un solo.

Egli dice in sostanza che l'ufficio della sezione d'accusa e della Camera di Consiglio è quello di constatare l'esistenza generica di un reato, e che quando si trova che l'autore di un fatto materiale incriminato ha agito senza discernimento, esse sono in diritto di dichiarare non farsi luogo a procedimento.

Quest'argomento scarta la difficoltà, ma non la risolve.

Io dico appunto che in questo caso speciale, quando si tratta cioè di stato mentale e di discernimento, la sezione di accusa e la Camera di consiglio non possono dire di avere accertata questa radicale circostanza, mancandovi la persona dell'imputato, che è la prima che deve fare testimonianza dell'esistenza o no di tale discernimento.

Io non credo che questa osservazione sia tanto leggiera da non meritare un serio esame. Imperocchè fu messa innanzi anche in Francia nel 1832, quando si pensò di addivenire alla riforma del Codice penale, e vi furono nell'una e nell'altra Camera legislativa gravissime questioni su questa materia.

La Commissione della Camera dei Pari aveva ereditato di